

Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali a 3 anni e Regolamento del prestito

Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

Emittente: Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet www.cdp.it.

Rating dell'Emittente: BBB-/Baa2/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's e Fitch).

Garante dell'emissione: STATO ITALIANO.

Collocatore: Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00. Sito internet www.poste.it.

Disciplina del prestito: Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (riportati sul sito Internet www.cdp.it).

Parte II - Regolamento del prestito

Articolo 1 - Tipologia

I buoni fruttiferi postali a 3 anni (di seguito BFP a 3 anni) sono prodotti finanziari nominativi. Possono essere rappresentati da documento cartaceo o da registrazioni contabili (di seguito buoni dematerializzati), emessi dalla CDP S.p.A., collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A. con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Articolo 2 - Prezzo e modalità di emissione

I BFP a 3 anni sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente BFP a 3 anni per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione "a rubinetto").

Articolo 3 - Durata

I BFP a 3 anni hanno una durata massima di tre anni dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del terzo anno.

Articolo 4 - Rendimenti e modalità di calcolo degli interessi

I coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto al compimento di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione ed i corrispondenti tassi effettivi di rendimento sono riportati nell'allegata tabella A.

Gli interessi sono calcolati su base annuale in regime di capitalizzazione composta. Gli interessi sono corrisposti al momento del rimborso del BFP a 3 Anni.

I BFP a 3 anni corrispondono gli interessi al momento del rimborso e diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del terzo anno dalla data di sottoscrizione.

Non sono corrisposti interessi per i BFP a 3 anni rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla data di sottoscrizione.

Articolo 5 - Intestazione

I BFP a 3 anni possono essere intestati sia a persone fisiche che a persone giuridiche. E' ammessa la cointestazione dei BFP a 3 anni a più soggetti, in numero non superiore a quattro, con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario, fatta salva la possibilità di escludere detta facoltà all'atto della sottoscrizione. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i BFP a 3 anni, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

I BFP a 3 anni dematerializzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.

Articolo 6 - Tagli, sottoscrizione e rimborso

I BFP a 3 anni rappresentati da documenti cartacei nominativi, in tagli da 50 euro e multipli, sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. All'atto della sottoscrizione viene consegnato il relativo documento cartaceo, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

I BFP a 3 anni dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili per tagli pari a 50 euro e multipli, presso tutti gli uffici postali, nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei BFP a 3 anni. Le sottoscrizioni e i rimborsi in via telematica sono consentiti ai titolari di libretto di risparmio postale nominativo ordinario *Smart* abilitati al servizio Risparmio Postale On Line (RPOL) e ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline e ai titolari del conto BancoPosta Click. Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane. L'importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali, ovvero mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro.

Articolo 7 - Rimborso anticipato

A richiesta del titolare, i BFP a 3 anni rappresentati da documento cartaceo possono essere rimborsati anticipatamente con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e degli interessi maturati secondo quanto previsto all'articolo 4 del presente Regolamento del prestito.

A richiesta del titolare, i BFP a 3 anni dematerializzati possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 50 euro e multipli con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e della corresponsione degli interessi calcolati secondo le modalità indicate all'articolo 4 del presente Regolamento del prestito.

Non sono corrisposti interessi per i BFP a 3 anni rimborsati prima della scadenza del primo anno dalla data di sottoscrizione.

Articolo 8 - Limiti alla circolazione dei buoni

I BFP a 3 anni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I BFP a 3 anni non possono essere dati in pegno.

Articolo 9 - Termini di prescrizione

I diritti dei titolari di BFP a 3 anni rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

Articolo 10 - Regime fiscale

Gli interessi maturati sui BFP a 3 anni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei BFP a 3 anni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori non sarà addebitato l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.

Articolo 11 - Spese e commissioni

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei BFP a 3 anni. La duplicazione del buono comporta il pagamento di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

Articolo 12 - Varie

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei BFP a 3 anni sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cdp.it. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei BFP a 3 anni rappresentati da documenti cartacei si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A.

Articolo 13 - Norma finale

La sottoscrizione dei BFP a 3 anni comporta la piena conoscenza e accettazione del Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Parte III - Informazioni sui rischi dell'operazione

Non sono corrisposti interessi per i BFP a 3 anni rimborsati prima della scadenza del primo anno dalla data di sottoscrizione.

I BFP a 3 anni non possono essere dati in pegno.

Emissione 20 marzo 2015 - Serie N14

Tabella A

| Anno | Tasso nominale annuo lordo | Premio in percentuale del valore nominale | Coefficiente ⁽¹⁾ | | Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun anno ⁽²⁾ | |
|------|----------------------------|---|-----------------------------|------------|--|-------|
| | | | Lordo | Netto | Lordo | Netto |
| 0 | - | - | 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00% | 0,00% |
| 1 | 0,10% | 0,00% | 1,00100000 | 1,00087500 | 0,10% | 0,09% |
| 2 | 0,10% | 0,00% | 1,00200100 | 1,00175088 | 0,10% | 0,09% |
| 3 | 0,00% | 0,75% | 1,00950100 | 1,00831338 | 0,32% | 0,28% |

(1) Coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

(2) Il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun anno di possesso – calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale – è dato dalla seguente formula: $[\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale}]^{1/n} - 1$, dove n indica il numero degli anni di possesso.